

Prevenzione. Sentenza della Cassazione

Sicurezza, il datore non è responsabile per l'operaio distratto

Luigi Caiazza
Roberto Caiazza

Il datore di lavoro non ha un obbligo di **vigilanza assoluta** nei riguardi del lavoratore, ma una volta forniti tutti i mezzi idonei alla prevenzione e adempite tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell'evento derivante da una **condotta** imprevedibilmente **colposa del lavoratore**.

Il principio è stato enunciato dalla Cassazione con la sentenza 8883/16, in cui si considera maggiormente la responsabilità dei lavoratori attuando il cosiddetto «principio di auto responsabilità» degli stessi. Viene così abbandonato il criterio esterno delle mansioni che «si sostituisce con il parametro della prevedibilità, intesa come dominabilità del fattore causale».

La sentenza trae motivo dal ricorso proposto dall'amministratore di una società e dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rsp) della società stessa, contro la sentenza d'appello che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è risultato che la sera prima dell'incidente, il lavoratore, elettricista manutentore, dipendente della società da 5 anni, si era recato per un sopralluogo, su incarico della propria azienda e accompagnato dall'amministratore della società, presso un capannone del committente dove avrebbe dovuto montare dei faretti sulle pareti esterne. In tale circostanza il lavoratore e il Rsp della committente avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rsp della società datrice di

lavoro, informato telefonicamente del lavoro da eseguire, gli aveva detto di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l'operaio avrebbe operato dall'elevatore messo a disposizione dal committente. È avvenuto invece che il lavoratore, pur servendosi dell'elevatore, si era portato sul cordolo esterno del capannone, frantumatosi per l'esilità delle lastre di eternit causando l'infortunio.

In base alla ricostruzione istruttoria dei fatti, per il Tribunale non era possibile sostenere che quei lavori dovessero essere svolti dal tetto e non dall'elevatore. Era risultato, inoltre, che gli imputati avevano organizzato il lavoro da effettuare senza che fosse prevista la necessità di salire sul tetto, sincerandosi che la ditta cliente mettesse a disposizione l'elevatore, ritenuto più che sufficiente per svolgere l'attività in sicurezza.

Di diverso avviso la Corte d'appello, che condannava invece i due imputati per aver ommesso di predisporre i necessari apprestamenti di sicurezza.

Prima di stabilire il principio già citato, la Corte di legittimità ha ribadito che la radicale riforma in appello di una sentenza di assoluzione non può essere basata su valutazioni semplicemente diverse dello stesso compendio probatorio, qualificate da pari o persino minore razionalità e plausibilità rispetto a quelle sviluppate dalla sentenza di primo grado, ma deve fondarsi su elementi dotati di effettiva e scardinante efficacia persuasiva, in grado di vanificare ogni ragionevole dubbio immanente nella delineata situazione di conflitto valutativo delle prove.